



COMUNE DI MASULLAS
(Provincia di Oristano)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E DI IGIENE**

Approvato con delibera C.C. n° 52 del 15.09.2005

IL SINDACO

Rag. Mansueto Siuni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Gianluigi Murgia

INDICE

Articolo 1	Modalità attuative ed esercizio in Privativa
Articolo 2	Economicità ed efficienza del servizio
Articolo 3	Modalità della raccolta
Articolo 4	Definizioni
Articolo 5	Definizioni e classificazione dei rifiuti
Articolo 6	Rifiuti Urbani
Articolo 7	Rifiuti Speciali
Articolo 8	Rifiuti Speciali assimilati agli urbani
Articolo 9	Rifiuti di imballaggio
Articolo 10	Rifiuti Pericolosi
Articolo 11	Rifiuti considerati beni durevoli
Articolo 12	Servizio di raccolta "porta a porta"
Articolo 13	Gestione della frazione umida
Articolo 14	Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti
Articolo 15	Gestione della frazione secca non recuperabile
Articolo 16	Gestione della carta, plastica, vetro, lattine e materiali ingombranti compresi i beni durevoli pericolosi
Articolo 17	Regole di comportamento, divieti ed obblighi generali
Articolo 18	Localizzazione dei siti e dei contenitori per rifiuti pericolosi
Articolo 19	Individuazione dell'utenza
Articolo 20	Rifiuti urbani esterni - cestini stradali - raccoglitori
Articolo 21	Raccolta rifiuti abbandonati
Articolo 22	Ritiro rifiuti dal mercato ambulante settimanale e/o da altre aree concesse ad uso stagionale
Articolo 23	Pozzetti stradali - grigliati
Articolo 24	Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti, manifestazione pubblica
Articolo 25	Attività di volantinaggio
Articolo 26	Attività di carico e scarico di merci e materiali
Articolo 27	Conduzione di animali
Articolo 28	Cantieri edili
Articolo 29	Sgombero da materiali accidentalmente versati
Articolo 30	Lavaggio dei contenitori
Articolo 31	Pulizia delle aree scoperte private e dei terreni ineditati
Articolo 32	Aree occupate da pubblici esercizi
Articolo 33	Disposizioni diverse
Articolo 34	Gestione dei rifiuti cimiteriali
Articolo 35	Vigilanza e sistema sanzionatorio
Articolo 36	Sanzioni
Articolo 37	Efficacia del presente regolamento
Articolo 38	Consorzio tra Comuni

Articolo 1

Modalità attuative ed esercizio in Privativa

- 1) Il Servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) è attuato attraverso il sistema del "porta a porta" per le utenze domestiche nonché, nei limiti di cui ai successivi articoli 8 e 9, per le utenze produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi.

- 2) A tal fine il Comune di Masullas si avvale di tutte le facoltà previste dalla normativa vigente per l'esercizio in Privativa del servizio di cui al comma precedente.
- 3) In virtù dell'esercizio della privativa comunale, gli utenti, per tutti i rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento, non potranno che rivolgersi al servizio pubblico.
- 4) Ai sensi dell'art. 21 comma 7 del d. lgs. 22/1997 il regime di privativa comunale non si applica alle tipologie di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, avviati al recupero ed al riciclo.

Articolo 2

Economicità ed efficienza del servizio

- 1) Nei limiti della viabilità, il servizio ha l'obiettivo di raggiungere tutte le utenze e soddisfarne la necessità di smaltimento corretto dei R.S.U. al minor costo possibile.
- 2) Gli introiti dell'utenza costituiscono finanziamento per i costi del servizio.

Articolo 3

Modalità della raccolta

- 1) La modalità della raccolta deve essere tale da responsabilizzare l'utente, sia per quanto concerne il metodo ma soprattutto per quanto riguarda il merito del servizio offerto, così da rendergli palese la convenienza della minor produzione di rifiuti attraverso un'azione combinata di acquisti intelligenti e di riciclaggio degli scarti in casa o nelle strutture specifiche per ogni tipologia di materiale.

Articolo 4

Definizioni

- 1) Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
 - b) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
 - c) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
 - d) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
 - e) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
 - f) servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione, a monte, di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti;
 - g) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
 - h) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico, ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero;
 - i) smaltimento: le operazioni previste dall'allegato B del D.Lgs. n.22/97
 - j) recupero: le operazioni previste dall'allegato C del D.Lgs. n.22/97
 - k) distinzione rifiuti : speciali, pericolosi, non pericolosi, urbani, assimilati agli urbani.

Articolo 5

Definizioni e classificazione dei rifiuti

- 1) Ai fini del D.Lgs 22/97 art. 6 si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della medesima legge e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- l) stoccaggio: Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori ; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori ; 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;;
- n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire

un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

- q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- 2) Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In tale ambito quindi i rifiuti si distinguono in:
- Rifiuti urbani
 - Rifiuti speciali
 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani
 - Rifiuti da imballaggio
 - Rifiuti pericolosi
 - Rifiuti durevoli

Articolo 6 Rifiuti Urbani

- 1) Sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (cioè da utenze domestiche);
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a) (cioè da utenze non domestiche), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/97, di cui ai successivi articoli 8 e 9;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 7 Rifiuti Speciali

- 1) Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalla attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti che eccedono i limiti qualitativi o quantitativi di assimilazione ;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti ad eccezione dei rifiuti di cui all'art. 11;

- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- 2) Lo smaltimento dei rifiuti speciali su specificati dovrà essere effettuato a cura e spese del produttore e/o detentore, secondo le modalità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d.lgs. 22/1997.

Articolo 8 **Rifiuti Speciali assimilati agli urbani**

- 1) Sino a quando non verrà adottato da parte dello Stato il provvedimento, previsto dall'art.18, comma 2°, lett. d) del D.Lgs. n. 22/1997, con il quale verranno determinati i criteri quali-quantitativi per la assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta dei rifiuti di cui al presente regolamento, sono classificati quali rifiuti speciali assimilati agli urbani:
- a) rifiuti delle utenze produttive (agricole, industriali, artigianali, commerciali, di servizio) non provenienti dai cicli di produzione e che abbiano una composizione merceologica identica a quella dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, che non siano pericolosi, e comunque, siano costituiti da manufatti e materiali della tipologia di seguito rappresentata:
1. frazione umida;
 2. frazione secca non riciclabile;
 3. frazione secca riciclabile: carta e cartone, vetro, plastica da imballaggio, contenitori in alluminio e banda stagnata.

Per locali non adibiti a cicli di produzione si intendono ad esempio, le mense, i magazzini, i servizi igienici, gli uffici; oppure i locali ove si esercitano le seguenti attività: negozi, bar, ristoranti, alberghi, ecc.).

- 2) A maggior rinforzo di quanto detto nel punto a) del presente articolo si ribadisce che i rifiuti derivanti dai cicli di produzione delle utenze produttive non sono assimilati ai rifiuti urbani. Ugualmente non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti pericolosi provenienti dalle utenze produttive.
- 3) Pertanto qualora non si rispetti il limite qualitativo, oppure qualora si superi il limite quantitativo lo smaltimento di detti rifiuti speciali dovrà essere effettuato a cura e spese del produttore e/o detentore, secondo le modalità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d.lgs. 22/1997.
- 4) L'esercizio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani di cui al presente articolo rientra nel regime di privativa previsto dal precedente articolo uno.

Articolo 9 **Rifiuti di imballaggio**

- 1) Gli imballaggi si definiscono:
- primari (imballaggi per la vendita), qualora sia concepito per costituire, nel punto di vendita, una unità di vendita per il consumatore;
 - secondari (imballaggi multipli), qualora sia concepito per consentire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita. Ciò indipendentemente dal fatto che l'imballaggio secondario sia venduto al consumatore oppure che serva solo per il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.
 - Terziari (imballaggio per il trasporto), qualora sia concepito per facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita, oppure sia

concepito per evitare la manipolazione ed i danni connessi al trasporto di imballaggi multipli.

I seguenti rifiuti di imballaggio secondari delle utenze non domestiche sono assimilati ai rifiuti urbani:

- frazione secca riciclabile: carta e cartone, vetro da imballaggio, plastica da imballaggio, contenitori in alluminio e banda stagnata.
- 2) Il comune di Masullas attiva pertanto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio con destinazione al riciclo ed al recupero.
 - 3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 comma 2 primo capoverso del d. lgs. 22/1997 è vietato immettere nel circuito pubblico di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari. Pertanto le utenze non domestiche, produttrici od utilizzatrici di rifiuti di imballaggio terziario sono obbligate a servirsi di propri circuiti (diversi dal servizio comunale) e ad avviarli al riciclaggio e/o recupero con esplicito divieto, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del d. lgs. 22/1997 di utilizzo della discarica per lo smaltimento finale. E', per conseguenza, fatto divieto di consegnare gli imballaggi terziari ai consumatori finali. Tale infrazione verrà sanzionata negli importi definiti nel presente regolamento.
 - 4) Il comune di Masullas non attiverà il servizio di raccolta degli imballaggi secondari prodotti o detenuti dalle utenze non domestiche per le quantità che eccedono i limiti quantitativi di assimilazione ai rifiuti urbani. Per conseguenza, anche in questo caso, le utenze non domestiche, produttrici od utilizzatrici di rifiuti di imballaggio eccedenti i limiti quantitativi di assimilazione sono obbligate a servirsi di propri circuiti (diversi dal servizio comunale) e ad avviarli al riciclaggio e/o recupero con esplicito divieto, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del d. lgs. 22/1997 di utilizzo della discarica per lo smaltimento finale.

Articolo 10 **Rifiuti Pericolosi**

- 1) Sono classificati pericolosi tutti i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. n.22/97. E' fatto divieto del conferimento al circuito pubblico della raccolta dei rifiuti pericolosi prodotti e/o detenuti dalle utenze non domestiche.
- 2) Sono rifiuti urbani pericolosi: vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del cod.16 dell'allegato D del D.Lgs. n.22/97 riconducibili all'attività domestica. Solamente i rifiuti urbani pericolosi (quindi quelli prodotti dalle utenze domestiche) sono conferiti al circuito pubblico di raccolta tramite contenitori specifici posizionati in diversi punti del centro abitato.

Articolo 11 **Rifiuti considerati beni durevoli**

- 1) Si ribadisce il principio che i beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del d. lgs. 22/1997 devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Solo nella ipotesi in cui ciò non sia possibile i beni durevoli di uso domestico devono essere conferiti al circuito pubblico di raccolta differenziata.
- 2) Sono considerati beni durevoli per uso domestico i seguenti rifiuti:
 - frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - diffusori musicali, televisori;
 - computer;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria e pompe di calore

- cucine e forni
 - scaldabagno;
 - qualsiasi altro bene elettrodomestico riconducibile alle tipologie già citate nelle precedenti lettere;
 - gli accessori per l'informatica quali hardware, video, stampanti, periferiche varie, schede, ecc.;
 - arredi per la casa metallici, lignei e plastici;
 - reti e materassi
- 3) Sono esclusi dal servizio i veicoli a motore o parte di essi, qualsiasi materiale proveniente da costruzioni, demolizioni o ristrutturazioni, compresi infissi, gronde, recinzioni e quant'altro. Sono inoltre escluse dal servizio le attrezzature agricole o provenienti da attività artigianali, industriali e commerciali.

Articolo 12

Servizio di raccolta "porta a porta"

- 1) Il servizio consiste nella raccolta per ogni unità immobiliare dei rifiuti urbani a mezzo di contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.
- 2) Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
- 3) Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da ingombrare il passaggio (pedonale e/o veicolare) o deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.
- 4) Per utenze di tipo domestico, commerciali e produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.
- 5) Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi e/o i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in un'altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.
- 6) Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per categorie merceologiche, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dati in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.
- 7) I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.
- 8) A tal fine qualora fosse necessario usufruire di eventuali deroghe al regolamento edilizio per la realizzazione di piattaforme o alloggi esclusivamente destinati all'esercizio della raccolta differenziata queste potranno essere richieste a cura dell'utente che previa valutazione dell'ufficio tecnico comunale verranno di volta in volta autorizzate per mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 13

Gestione della frazione umida

- 1) La raccolta della frazione umida dei RSU verrà effettuata possibilmente con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà essere comunque garantito il servizio entro il secondo giorno da quello normalmente stabilito.
- 2) I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere.
- 3) Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori dedicati, i quali saranno svuotati con frequenza stabilita dal Comune sulla base di effettive necessità e modalità del servizio.
- 4) I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile, pertanto potranno anche essere trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto, dagli stessi centri, in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo 14

Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti

- 1) Il Comune ha facoltà di promuovere il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.
- 2) Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
- 3) Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali - quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi.
- 4) Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di origine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- 5) La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere realizzata ad una distanza minima di 5 metri dal confine e dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
- 6) Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguite in particolare le seguenti prescrizioni:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - assicurare un'adeguata ossigenazione anche con il rivoltamento periodico del materiale
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo 15

Gestione della frazione "secca non recuperabile"

- 1) La raccolta della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana.
- 2) In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene anticipata o posticipata di un giorno rispetto al festivo.

- 3) I rifiuti secchi, non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere (trasparenti nel caso di raccolta "porta a porta") di opportune dimensioni.
- 4) Per le utenze di tipo economico - produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati con frequenza stabilita dal Comune sulla base di effettive necessità e modalità di servizio.
- 5) I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

Articolo 16

Gestione della carta, Plastica, vetro, lattine e materiali ingombranti compresi i beni durevoli pericolosi

- 1) La raccolta delle frazioni di rifiuti urbani quali: carta, cartone, plastica, vetro, lattine e materiali ingombranti compresi i beni durevoli pericolosi, viene effettuata con il ritiro domiciliare porta a porta con cadenza minima non inferiore ad una volta al mese. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.
- 2) I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.
- 3) Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere, con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati, il servizio sarà ugualmente di tipo "porta a porta". Queste utenze dovranno provvedere ad uno stoccaggio periodico temporaneo presso il negozio o il magazzino, e consegnare quindi il materiale con le modalità e la frequenza previste nel servizio di raccolta.

Articolo 17

Regole di comportamento, divieti ed obblighi generali

- 1) I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi stabiliti dal presente regolamento le varie frazioni dei rifiuti stessi.
- 2) L'accesso ai servizi di smaltimento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai cittadini residenti o dimoranti nel Comune di Masullas.
- 3) I Rifiuti Urbani devono essere tenuti esclusivamente all'interno dei luoghi di formazione del rifiuto stesso. Il Produttore e/o detentore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
- 4) Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire secondo le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta o di smaltimento dei rifiuti urbani, ad opera del produttore, il quale è tenuto a selezionare le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici.
- 5) Si considera conferimento non autorizzato:
 - quello effettuato tramite contenitori (cassonetti, bidoni, pattumiere, sacchetti ecc.) non conformi al modello oppure a quanto distribuito dal Comune;
 - quello effettuato da cittadini non residenti o non dimoranti nel Comune di Masullas;
 - quello effettuato inserendo nei contenitori materiali difformi dal previsto salvo i casi di tolleranza secondo canoni di correttezza e buona fede.Le violazioni al presente comma saranno sanzionate negli importi definiti dal presente regolamento.
- 6) In forza delle disposizioni precedentemente espresse diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza l'operazione di selezione a monte ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori dei rifiuti o dei materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.

- 7) E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private, di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi -solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
- 8) Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde stagno ecc..
- 9) Chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
- 10) Ai commi precedenti si applicano gli articoli 14 (sul divieto di abbandono dei rifiuti), 50 e 51 (sul sistema sanzionatorio) del d.lgs. 22/1997.
- 11) Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui ai commi precedenti è vietato:
 - a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati per la raccolta;
 - b) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e nelle ore in cui non è previsto servizio di raccolta,
 - c) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;
 - d) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti o l'espletamento del servizio stesso (sosta auto nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azione lesiva, ecc.)
 - e) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
 - f) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 22/97 utilizzando le modalità ed i mezzi utilizzati per la raccolta del rifiuto solido urbano assimilato e riciclabile;
 - g) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;
 - h) l' imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, cicche di sigaretta, volantini pubblicitari e quant'altro) escrementi di animali, spandimenti di olio e simili;
 - i) spostare eventuali contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - j) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura;
 - k) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta consentiti e/o contenitori appositamente istituiti,
 - l) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
 - m) Il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.
 - n) Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.
 - o) La combustione dei rifiuti senza autorizzazione dell'Ente competente.
 - p) Il conferimento al servizio di raccolta di animali morti.
 - q) Il conferimento in cassonetti al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani
 - r) Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;

- s) Gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura (D. Lgs 258/2000).
- 12) Non viene considerato abbandono:
- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
 - il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;
 - il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, come definita dal precedente articolo 6 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente;
 - il deposito per il conferimento per la raccolta a domicilio su chiamata concordata preventivamente dall'Ente Gestore e l'Utente.
- 13) Il Comune di Masullas attraverso il servizio di Polizia Municipale e gli incaricati del servizio pubblico attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme ed inoltre il servizio di Polizia Municipale applica le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, senza pregiudizio dell'azione penale ove il fatto costituisca reato.

Articolo 18

Localizzazione dei siti e dei contenitori per rifiuti pericolosi

- 1) La localizzazione dei siti per l'ubicazione dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei seguenti rifiuti:
- T. e F. - tossici ed infiammabili -, farmaci scaduti e pile esauste,
è disposta dall'Ufficio Tecnico Comunale. Essa si attiene alla logica della tecnica di raccolta considerata, si ispira alla finalità di raccogliere il massimo di quantità di rifiuto riciclabile, tiene conto delle esigenze e delle problematiche connesse alla viabilità.
- 2) E' vietato spostare i contenitori dalla sua collocazione. L'operazione è di esclusiva competenza del servizio comunale o del personale appartenente all'ente gestore della raccolta.

Articolo 19

Individuazione dell'utenza

- 1) I servizi di cui al presente regolamento sono organizzati esclusivamente in favore delle famiglie residenti e dimoranti nonché delle imprese che hanno sede nel territorio comunale.
- 2) E' severamente vietato l'uso dei servizi pubblici da parte di utenze non residenti o dimoranti nel territorio comunale e l'uso da parte delle imprese dei contenitori destinati alle famiglie.

Articolo 20

Rifiuti urbani esterni - cestini stradali - raccoglitori ecologici

- 1) Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, comprese le aree verdi attrezzate (parchi e giardini), il Comune e/o l'Ente gestore provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini portarifiuti e dei raccoglitori ecologici. Detti cestini e raccoglitori non potranno essere usati per il conferimento dei rifiuti urbani interni.

- 2) E' inoltre vietato porre adesivi, eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette di qualsiasi dimensione, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
- 3) I cestini o raccoglitori vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti secondo necessità o previsione minima eventualmente stabilita nel contratto di servizio. Nel caso il servizio non sia compreso nell'appalto, il recupero dei rifiuti sarà effettuato dagli operatori Ecologici del Comune.

Articolo 21 **Raccolta rifiuti abbandonati**

- 1) Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.
- 2) Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Articolo 22 **Ritiro rifiuti dal mercato ambulante settimanale e/o da altre aree concesse stagionalmente**

- 1) I concessionari ed occupanti, anche di fatto, di posti di vendita nei mercati o saltuariamente, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero depositati lungo i marciapiedi in appositi sacchetti con le medesime modalità previste dall'art. 13.
- 2) I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi di materiale biodegradabile.
- 3) A tal fine all'atto del rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte degli uffici competenti verrà rilasciato dietro presentazione di ricevuta d'acquisto di un quantitativo di buste equiparato al periodo di validità dell'autorizzazione.

Articolo 23 **Pozzetti stradali – grigliati**

- 1) Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie, i tombini, i pozzetti stradali devono essere mantenuti puliti.
- 2) La pulizia straordinaria, con il lavaggio e lo svuotamento completo e l'eliminazione dei detriti verrà svolta di norma una volta all'anno dall'Impresa concessionaria del servizio di raccolta rifiuti oppure utilizzando manodopera qualificata o un apposito mezzo di "espurgo".
- 3) E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di varia natura negli stessi e/o ostruirli.

Articolo 24 **Aree adibite al luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

- 1) Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.
- 2) Gli Enti Pubblici, e Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici

comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

- 3) Al termine della manifestazione, ed in ogni caso al termine di ogni giornata, gli organizzatori sono tenuti, in accordo con l'Ente Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione. Nel caso in cui si utilizzino bandierine o altri ornamenti anche di natura vegetale sono altresì tenuti a provvedere alla rimozione, al massimo, entro 15 gg. Dal termine della stessa.
- 4) Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta avverrà secondo quanto disposto dal regolamento per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o per l'applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. 22/1997.
- 5) Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo 25 **Attività di volantinaggio**

- 1) Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio o nella apposita cassetta delle lettere.
- 2) Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Articolo 26 **Attività di carico e scarico di merci e materiali**

- 1) Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
- 2) In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
- 3) In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario delle operazioni di carico e scarico.

articolo 27 **Conduzione di animali**

- 1) Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
- 2) Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.
- 3) Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

- 4) Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

articolo 28

Cantieri edili

- 1) Chiunque occupa con cantieri di lavoro (costruzione, rifacimento, ristrutturazione e manutenzione fabbricati) aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
- 2) È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
- 3) Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
- 4) In particolare dovranno essere separati i diversi flussi dei rifiuti di cui trattasi, conferendo in modo differenziato le seguenti tipologie:
 - Inerti(conferendoli a proprie spese a smaltitori autorizzati);
 - Materiali assimilabili ai rifiuti urbani per il solo trattamento finale come previsto ai sensi di legge;
 - Rifiuti speciali e/o pericolosi (barattoli di vernice, solventi etc conferendoli a proprie spese a smaltitori autorizzati).

Articolo 29

Sgombero da materiali accidentalmente versati

- 1) In caso di versamento di materiale di ogni natura colui che causa il versamento deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade luoghi pubblici di competenza comunale dandone immediata comunicazione al servizio di Polizia Municipale e attivarsi mediante :
 - la rimozione e lo sgombero del materiale dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali presidi sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse.

Articolo 30

Lavaggio dei contenitori

- 1) Nel servizio "porta a porta" la pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Articolo 31

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni ineditati

- 1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non recintate, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
- 2) I terreni non edificati, prospicienti o situati nelle vicinanze di luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alla pulizia e manutenzione delle relative recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee al fine di evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- 3) Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zecche, zanzare ecc.
- 4) In caso di inadempienza, il Responsabile dell'ufficio Amministrativo comunale, con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza si applicherà la sanzione amministrativa, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione legale.

Articolo 32

Aree occupate da pubblici esercizi

- 1) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i Bar, caffè, gli alberghi, le circoli-trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni.
- 2) E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo 33

Disposizioni diverse

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 7, 3° comma lett. B del D.Lgs 22/97, vale a dire:
 - materiali provenienti dalle attività di demolizione costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo,
 - le macerie e gli sfridi di materiale da costruzione,
 - i materiali ceramici cotti,
 - le rocce e materiali litoidi da costruzione.
- 2) Questi rifiuti possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne , o essere depositati nelle discariche di 2[^] cat. di tipo A autorizzate.
- 3) Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo 34

Gestione dei rifiuti cimiteriali

- 1) Per rifiuti cimiteriali si intendono materiale provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie producenti scarti quali:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura,
 - simboli religiosi, piedini - ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
 - c) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari;
- 2) I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
- 3) E' ammessa la raccolta differenziata dei rifiuti sopra citati al fine di avviarli a recupero.
- 4) I rifiuti cimiteriali di cui alla lett. b) e vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitario dei materiali stessi. In particolare i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani, in appositi imballaggi, a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". E' consentito lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendessero necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati all'interno del cimitero e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria.
- 5) I residui metallici, come ad esempio lo zinco del feretro, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.
- 6) Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.
- 7) Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Articolo 35

Vigilanza e sistema sanzionatorio

- 1) Ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e dell'art. 16 della legge n° 3 del 16.01.2003, gli organi di polizia municipale, gli incaricati di pubblico servizio di raccolta, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sono organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Assicurano la sorveglianza sul rispetto delle

modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimenti separati dai rifiuti pericolosi.

- 2) Gli incaricati del pubblico servizio di raccolta, in caso di inosservanza segnalano all'ufficio di Polizia Municipale che provvede al sanzionamento previsto per ciascuna fattispecie.
- 3) Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni previste della L. n°689/1981 ed eventuali modificazioni.
- 4) I servizi di polizia municipale e tutti gli addetti preposti per legge alla vigilanza ambientale potranno effettuare controlli presso aziende e famiglie per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti avvalendosi anche degli accertamenti induttivi.

Articolo 36 Sanzioni

1. In conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, fatto salvo il recupero delle spese eventuali sopportate, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento verranno comminate le seguenti sanzioni:

violazioni	Sanzione minima	Sanzione massima
Per le violazioni di cui all'art. 9 comma 3 (conferimento al circuito pubblico della raccolta dei rifiuti di imballaggio terziari)	Euro 25,00	Euro 500,00
Per le violazioni delle prescrizioni contenute nell'art. 15 commi 4, 5 e 6 (regole di condotta da rispettare per l'autotrattamento delle frazioni organiche di rifiuti)	Euro 25,00	Euro 500,00
Violazioni di cui all'art. 18 comma 5 (conferimento non autorizzato)	Euro 25,00	Euro 500,00
Violazioni di cui all'art. 18 comma 11 (divieti di varie fattispecie)	Euro 25,00	Euro 500,00
Per le violazioni di cui all'art. 19 comma 2 (spostamento del contenitore dalla sua collocazione)	Euro 25,00	Euro 500,00
Per le violazioni di cui all'art. 20 comma 2 (Uso da parte di non residenti e/o dimoranti ed uso improprio da parte di imprese)	Euro 25,00	Euro 500,00
Per le violazioni di cui all'art. 21 comma 2 (adesivi, scritte e targhette su contenitori)	Euro 25,00	Euro 500,00
Per le violazioni di cui all'art. 24 comma 3 (introdurre rifiuti nei pozzetti stradali o nei grigliati)	Euro 25,00	Euro 500,00
per le violazioni di cui agli	Euro 25,00	Euro 500,00

artt. 25 e 26 (manifestazioni pubbliche, attività di volantinaggio non conformi al regolamento)		
Per le violazioni di cui alle prescrizioni contenute nell'art. 32, commi 1, 2 e 3 (pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni indeificati)	Euro 25,00	Euro 500,00
per le violazioni di cui all'art. 33, comma 2 (spezzamento dei rifiuti al di fuori delle aree di produzione degli esercizi pubblici)	Euro 25,00	Euro 500,00

Articolo 37

Efficacia del presente regolamento

- 1) Il presente regolamento entra immediatamente in vigore contestualmente all'inizio del servizio, previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Articolo 38

Consorzio tra Comuni

- 1) Nel caso in cui il Comune di Masullas dovesse costituirsi in un Consorzio tra Comuni finalizzato alla Gestione Intercomunale del Servizio di Raccolta e Smaltimento R.S.U. le norme del presente regolamento dovranno essere adeguate con atto successivo, alle norme regolanti la Costituzione del Consorzio e adempimenti assegnati al Comune di Masullas.